

ENTI

Sono soggetti di diritto le persone fisiche ma anche gli enti cioè centri di imputazione di interessi che sono dotati di soggettività giuridica cioè sono soggetti di diritto. Poiché hanno una soggettività giuridica Possiamo anche dire che sono dotati di capacità giuridica cioè possono essere astrattamente titolari di diritti e di obblighi. L'ente di per sé è formato da singoli membri, ma questi soggetti sono diversi dal soggetto unico che è l'ente stesso al quale andranno imputati taluni diritti e andranno imputati taluni obblighi se per esempio l'ente nei rapporti con i terzi compare nelle obbligazioni la prestazione in denaro a cui è tenuto l'ente è tenuto solo l'ente e non i singoli membri. A seconda che questi soggetti di diritto particolari abbiano o meno la personalità giuridica rispondono o meno anche delle persone ma in prima battuta dobbiamo dire che l'ente come centro di imputazione di interessi cioè come soggetto di diritti è titolare di una sua capacità giuridica distinta da quella dei singoli membri che lo compongono. Diversa dalla soggettività giuridica e dalla capacità giuridica è la personalità giuridica è un concetto molto importante che consente all'ente che ne dispone di separare il proprio patrimonio da quello dei membri che lo compongono. Gli enti che hanno una personalità giuridica godono di autonomia patrimoniale perfetta ciò significa che delle obbligazioni del singolo membro dell'ente risponde solo il singolo membro con il proprio patrimonio personale mentre delle obbligazioni dell'ente dotato di capacità giuridica e quindi di autonomia patrimoniale perfetta risponde soltanto il patrimonio dell'ente detto ancora in altro modo c'è un'insensibilità del patrimonio dell'ente all'aggressione da parte dei creditori particolari del socio e viceversa. Ma cosa significa insensibilità del patrimonio dell'ente all'aggressione? Esempio: sono un ente formato da vari membri ed io come ente tramite il mio amministratore contraggo un'obbligazione per avere una fornitura di energia elettrica e poi non la pago in quel caso il mio creditore potrà aggredire solo il patrimonio di me come ente ma non potrà aggredire il patrimonio particolare di ogni singolo membro, allo stesso modo se i singoli membri hanno delle obbligazioni ad esempio pagare la luce, assicurazione della macchina eccetera e non viene pagata anche se il membro fa parte dell'ente il creditore particolare dei soci non potrà aggredire il patrimonio dell'ente. Quindi in poche parole quando c'è autonomia patrimoniale perfetta i creditori dell'ente non possono aggredire il patrimonio particolare di ogni singolo membro e viceversa i creditori dei singoli membri non possono aggredire il patrimonio particolare dell'ente. Però abbiamo autonomia patrimoniale perfetta solo se l'ente è dotato di personalità giuridica perché se l'ente non è dotato di personalità giuridica gode di autonomia patrimoniale imperfetta.

Modi di acquisizione della personalità giuridica:

- 1) riconoscimento
- 2) iscrizione nel registro delle società
- 3) registrazione di ciascuno di essi

ciò non vale per tutti ciascun punto vale per un ente in particolare, l'ultimo punto è riservato ai sindacati e si tratta della norma completamente disapplicata Art 39 della Costituzione che non ha mai voluto trovare attuazione perché i sindacati per sfuggire ai controlli statali hanno voluto svolgere un'attività libera ma rimanere al di fuori della personalità giuridica. Cioè la personalità giuridica è stata concepita nella sistematica originaria il codice civile come un premio cioè tu ti fai controllare chiedi il riconoscimento o ti registri se sei un sindacato e come premio ti do la personalità giuridica ed è un premio perché appunto c'è la separazione perfetta dei patrimoni, cosa che non si ha per gli enti senza personalità giuridica. L'ente può

agire all'esterno verso i terzi o verso i suoi rapporti interni ad esempio una sua gestione. L'ente è formato da membri ma per agire ha bisogno di organi i quali possono essere interni che sono quelli che prendono le decisioni gestorie oppure esterni e sono quelli che manifestano la volontà dell'ente verso i terzi e quindi hanno poteri di rappresentanza esterna verso i terzi.

Gli enti possono essere:

- pubblici (comuni, CONI, casse di previdenza dei professionisti es quella dei ragionieri, ACI)
- privati

Nel tempo si è avviato un fenomeno sempre più rilevante di privatizzazione di molti enti che in passato erano pubblici, quantomeno una parziale privatizzazione perché evidentemente l'inefficienza del sistema ha comportato un ripensamento da parte degli enti pubblici perché resi privati potevano risultare più efficienti.

Come distinguiamo un ente pubblico da uno privato? Ci sono vari criteri in primis il fatto di essere istituito dallo Stato oppure essere titolare di poteri autoritativi quindi hanno una serie di privilegi, ovvero delle agevolazioni da parte dello stato, di cui gli enti privati non godono o ancora essere sottoposti ad un potere di indirizzo da parte dello stato oppure a dei controlli da parte dello stato. A volte è difficile stabilire se un ente è pubblico o privato ma grazie a questi indici è possibile distinguerli. Gli enti pubblici lavorano come quelli privati nel senso che è vero che da un lato possono usufruire di strumenti pubblicistici ad esempio se io sono un ente pubblico ed ho necessità di costruire degli uffici per il pubblico e per fare ciò mi serve espropriare il terreno di un privato lì mi avvalgo dei miei poteri evidentemente pubblicistici ed avvio la procedura di espropriazione ma posso avvalermi anche di strumenti di diritto privato ad esempio stipulando contratti come fanno gli enti privati quindi se invece di espropriare il terreno lo acquistano in quel caso stanno facendo un contratto. Gli enti privati sono invece totalmente sottoposti alle regole del diritto privato.

2)Enti registrati ed enti non registrati

Per esempio sono registrati gli enti che si iscrivono nel registro delle persone giuridiche cioè gli enti che godono di personalità giuridica e quindi dotati di autonomia patrimoniale perfetta, cioè gli enti disciplinati dal libro primo del codice civile in particolare: **-associazioni riconosciute** e **-fondazioni**. Anche se non sono gli unici perché gli altri sono quelli registrati perché ci sono anche quelli che si iscrivono nel registro delle imprese oggi chiamato registro delle società quindi parliamo di tutte le società del libro Quinto quindi parliamo di società a responsabilità limitata, le società per azioni e società In accomandita per azioni. Mentre in quelle non dotati di personalità giuridica che godono di autonomia patrimoniale imperfetta rientrano: **-associazioni non riconosciute** e **- i comitati**. Possono essere enti a struttura associativa oppure a struttura non associativa detta anche istituzionale. A struttura associativa significa che una serie di persone danno vita ad un'organizzazione per svolgere in comune un'attività che tende a realizzare uno scopo comune mentre in quelle a struttura istituzionale abbiamo un patrimonio che è destinato a realizzare uno scopo ad esempio nella fondazione volta a svolgere ricerca contro il cancro non è importante che ci siano degli associati ma è importante che ci sia del denaro e di beni idealizzare il fine comune ovvero la ricerca contro il cancro. Quindi in una struttura associativa è importante che ci siano degli associati per realizzare uno scopo comune mentre in quella istituzionale che ci sia un

patrimonio al quale viene impresso un vincolo di destinazione. Sotto questo profilo distinguiamo da un lato le associazioni riconosciute che hanno personalità giuridica e quindi autonomia patrimoniale perfetta o non riconosciute che non hanno personalità giuridica e quindi autonomia patrimoniale imperfetta, che sono tutti enti a struttura associativa dall'altro fondazioni e comitati. Gli enti poi si distinguono in base al fine che perseguono quindi ci sono: - **enti con scopo di lucro** ed - **enti senza scopo di lucro** (gli enti del libro primo sono tutti enti senza scopo di lucro mentre gli enti con scopo di lucro sono quelli disciplinati dal libro Quinto e sono le società che svolgono sostanzialmente attività di impresa). Sì è vero però che gli enti del libro primo non hanno scopo di lucro quindi scopo ideale non significa che non possano svolgere un'attività a scopo di lucro purché sia fatta per meglio realizzare lo scopo ideale per il quale l'ente è nato l'importante è che non venga distribuito un utile fra gli associati dell'ente mentre le società del libro Quinto che hanno invece scopo di lucro servono o per distribuire gli utili fra i soci o per dare servizi agevolati come le società cooperative dove un socio svolge il lavoro a vantaggio degli altri soci che hanno quindi un prezzo di vantaggio. Nelle società del libro Quinto siano esse società di persone o capitali o società cooperative detta anche mutualistiche si distribuiscono degli utili o si forniscono ai soci dei servizi con modalità agevolate. Gli enti a struttura istituzionale sono tendenzialmente tutte senza scopo di lucro perché sono fondazioni e comitati.

3) Fenomeno associativo e associazioni

Quando è stato emanato il codice civile nel 1942 in un clima piuttosto autoritario il fenomeno associativo era un po' malvisto sia perché si voleva evitare che ci fosse una mediazione fra il cittadino e lo stato sia perché si aveva comunque paura in generale del fenomeno associativo visto in parte come possibilmente sovversivo, motivo per il quale nella prima disciplina delle associazioni erano previsti tutta una serie di articoli, ora abrogati, che ponevano moltissimi ostacoli innanzitutto gli acquisti di beni quindi non potevano acquistare beni, non potevano ricevere mortis causae e non potevano ricevere donazioni inter vos, in secondo luogo erano sottoposti a notevoli controlli ma soprattutto ad autorizzazione statale ed infine c'era anche un controllo dell'ordinamento interno delle associazioni dove praticamente lo Stato voleva dire la sua su come erano organizzati i rapporti interni fra gli associati. Con la Costituzione è praticamente cambiato tutto perché innanzitutto è entrato in vigore **Art. 18** che potremmo intitolare "libertà di associazione" dove tutti i cittadini hanno libertà di associarsi liberamente senza autorizzazione perché eravamo all'indomani della guerra era caduto il regime fascista è tutta questa necessità di controllo veniva un po' meno. A questo articolo si avvicina anche **Art. 19** che riguarda in particolare la libertà delle associazioni religiose poi forse anche **Art 49** che fa riferimento ai partiti politici, c'è anche **Art. 39** della costituzione che riguarda i sindacati ma in particolare non si è mai trovata applicazione di questo articolo.

Art.18: I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [cfr. artt. 19, 20, 39, 49]. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art.19: Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume [cfr. artt.8, 20].

Art.39: "L'organizzazione sindacale è libera [cfr. art. 18]. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art.49: Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale [cfr. artt. 18, 98 c. 3, XII c. 1]

Dunque l'organizzazione sindacale è libera ed i sindacati sono enti che rientrerebbero nel libro primo nell'ambito delle associazioni che tramite la registrazione potevano ottenere la personalità giuridica e l'ulteriore vantaggio era che se otteneva una personalità giuridica potevano stipulare contratti collettivi avente efficacia "erga omnes" cioè nei confronti di tutti gli appartenenti alla categoria anche per quelli non iscritti. Ma se i sindacati possono non registrarsi perché si parla tanto di contratti collettivi? Perché in realtà i sindacati alla fine soprattutto quelli maggiormente rappresentativi a livello nazionale li hanno stipulati questi contratti collettivi non registrandosi mai. Ma i contratti collettivi di lavoro cosa stabiliscono? con i contratti collettivi si stabilisce il minimo ovvero il minimo sindacale nel senso è il minimo che ti è richiesto come appartenente alla categoria e se ad un lavoratore non iscritto al sindacato non assicuri quel minimo il lavoratore potrebbe dire che quel contratto viola norme costituzionali ovvero la norma **Art.36** della Costituzione. Se le condizioni dei contratti collettivi stipulati dai sindacati assicurano il minimo sindacale quello è il minimo per avere un'esistenza libera e dignitosa. Ecco perché si è deciso di stipulare contratti collettivi in modo tale da non incorrere in cause per violazione di una norma quale Art.36.

Art.36: Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Ad oggi il fenomeno associativo è incentivato e promosso perché le associazioni non sono altro una di quelle formazioni sociali intermedie nelle quali l'individuo svolge la propria personalità richiamando **Art.2**

Art.2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

4) Associazioni riconosciute

Esse sono disciplinate nel codice civile nel titolo II intitolato "delle persone giuridiche" **Art.11-42**. L'associazione riconosciuta nasce con un accordo che risulta essere un vero accordo contratto cioè un atto di autonomia tra coloro che danno vita all'associazione che

potremmo definire fondatori. Nel nostro ordinamento c'è una forma **ad substantiam** cioè a pena di nullità quest'atto prende il nome di "atto costitutivo" e richiede un requisito di forma ovvero l'atto pubblico **Art. 14** (nel nostro ordinamento vige il principio della libertà delle forme cioè orale che poi verrà scritta che serve per esternare la volontà nei confronti dei terzi). L'atto costitutivo deve indicare la denominazione dell'ente, la sede ecc. Però tutte le norme organizzative dell'ente possono essere contenute anche in un altro atto che si chiama "statuto" che insieme all'atto costitutivo devono essere presentati, nel caso delle associazioni riconosciute, alla prefettura perché quest'ultima deve eseguire alcuni controlli: deve controllare che siano state rispettate le norme di legge, che lo scopo sia uno scopo possibile è lecito ed infine deve esserci un patrimonio adeguato allo scopo. Una volta eseguiti questi controlli il prefetto dispone che l'associazione sia iscritta nel registro delle persone giuridiche che è tenuto presso la stessa prefettura, successivamente all'iscrizione l'associazione acquista la personalità giuridica. Tra la stipula dell'atto costitutivo ed il momento in cui l'associazione si scrive a registro ed ottiene il riconoscimento non è che l'associazione non esiste, ma, esiste può operare ma in questo caso si applicano le regole dell'Associazione non riconosciuta. Gli organi delle associazioni riconosciute sono: - **assemblea** (es. Parlamento e Governo) quella che prende le decisioni, decide le attività da svolgere, come devono essere svolte ecc ed - **amministratori** cioè il braccio coloro che devono mettere in pratica le decisioni dell'assemblea e rappresentano l'associazione all'esterno nei confronti dei terzi. l'associazione riconosciuta inoltre ha un suo patrimonio che è formato innanzitutto dalle quote che mettono i soci fondatori poi le quote dei nuovi associati poi ci possono essere dei lasciti, delle donazioni, degli utili derivanti da attività sponsorizzate, finanziamenti pubblici che si possono ottenere ad esempio partecipazione ad un bando della Regione però gli associati non possono vantare di nessun diritto sul patrimonio dell'associazione che risulta appunto essere distinto dal patrimonio personale di ogni membro tant'è che quando cessa la partecipazione dell'associazione l'associato non può prendere una quota del patrimonio associativo ma la perderà. Le associazioni hanno una struttura potenzialmente aperta cioè sono a struttura associativa aperta perché sono aperte ad eventuali nuove associazioni Ma non vi è il diritto ad essere ammessi ad un'associazione perché se non si hanno i presupposti richiesti dalla Associazione posso non essere ammesso ma una volta entrata però ho il diritto di rimanerci salvo casi particolari però si può recedere **Art. 24**. L'associazione si estingue o perché lo delibera l'assemblea o perché è stato raggiunto lo scopo o perché lo scopo è diventato impossibile o perché sono venuti meno tutti gli associati che deve essere sempre però verificato dal prefetto si sia verificata almeno una delle cause di estinzione, dopodiché Si procede alla liquidazione, al pagamento di tutti i debiti dell'associazione con il patrimonio dell'associazione stessa. Nel caso delle associazioni riconosciute se nulla è stato stabilito Nell'atto costitutivo e nello Statuto o comunque deliberato dall'Assemblea che ha messo in liquidazione l'associazione possono essere devoluti i residui ad altre associazioni che hanno scopi analoghi. Dopo l'estinzione e la liquidazione si passa alla cancellazione dal registro delle persone giuridiche

5) Associazioni non riconosciute

Sono sempre strutture associative aperte che però non chiedono il riconoscimento nascono anch'esse con un atto di autonomia anch'esso definito un vero e proprio contratto tra i fondatori "atto costitutivo" però in questo caso non è richiesto un atto pubblico perché qui non c'è nè requisito di forma nè requisito di contenuto. L'associazione non riconosciuta persegue le finalità che vuole, è regolata dagli accordi interni fra i consociati, non ha personalità giuridica ha una soggettività giuridica perché comunque soggetto di diritto e

gode di autonomia patrimoniale imperfetta, ciò significa che chi dei debiti dei singoli associati rispondono sempre i singoli associati ed in questo caso il patrimonio dell'associazione è insensibile alle pretese dei creditori in particolare dell'associato viceversa delle obbligazioni dell'associazione viene escusso in primo luogo il fondo comune dell'associazione quindi anche qui il patrimonio degli associati non può essere toccato ma in questo caso se il fondo comune non risulta essere abbastanza in via sussidiaria cioè in via secondaria e sostitutiva sono responsabili personalmente cioè col proprio patrimonio e solidalmente (nel senso che se sono coinvolte due persone il creditore può chiedere l'intera cifra ad uno degli associati che a sua volta richiederà il 50% all'altro associato questo prende il nome di solidarietà passiva che però verbalmente si trasforma nella avverbio solidalmente) solo coloro che hanno agito per l'ente cioè coloro che hanno contratto l'obbligazione. Viceversa esistono degli enti che sono dotati o meno di personalità giuridica in cui non rileva la struttura associativa ma rileva l'esistenza di un patrimonio destinato ad uno scopo al quale viene impresso un vincolo di destinazione e per realizzarlo servono delle persone fisiche che gestiscono l'ente, però le persone fisiche passano in secondo piano rispetto all'aspetto patrimoniale sotto questo profilo il codice civile distingue due tipologie di enti: - **le fondazioni** che sono persone giuridiche ed - **i comitati** che sono privi di personalità giuridica.

6)Le fondazioni

L'atto che dà vita alle fondazioni è un atto unilaterale chiamato appunto “**atto di fondazione**” anche qui c'è una forma richiesta **ad substantiam** nel senso che se manca quella forma l'atto nasce invalido cioè nullo. *L'altro tipo di forma è ad probationem tantum cioè soltanto per la prova*. Oltre all'atto pubblico di fondazione che è un atto inter vivos cioè tra vivi, la fondazione è l'unico di questi enti che può essere costituito anche per testamento Quindi anche con un atto detto **atto mortis causa**. Naturalmente se la fondazione è stata istituita per **testamento** avrà effetto quest'atto dal momento in cui il soggetto muore e quindi si apre il suo testamento, ma se il testatore cambia idea e decide di revocare quella disposizione che istituisce la fondazione lo può fare fino all'ultimo istante di vita. Come tutti gli atti istitutivi di un ente deve contenere nome, scopo, sede della fondazione, patrimonio e le norme organizzative che pure per il caso di fondazione possono essere contenute nello statuto **Art.16**. Oltre all'atto istitutivo occorre un **atto di donazione** perché questo è un patrimonio destinato ad uno scopo e quindi occorre che la fondazione sia dotata di un patrimonio tale da consentirle di realizzarlo e a questo patrimonio viene impresso il vincolo di destinazione, la fondazione deve richiedere il riconoscimento quindi valgono le regole che valgono per le associazioni riconosciute quindi richiesta alla prefettura, si deposita l'atto di fondazione e lo statuto e poi registrazione nel registro delle persone giuridiche per ottenere personalità giuridica. Mentre le associazioni riconosciute tra l'atto costitutivo ed il riconoscimento possono operare come associazioni non riconosciute per le fondazioni non vale la stessa cosa non esistono delle fondazioni di fatto cioè si ritiene che le fondazioni non possano operare come fondazioni non riconosciute perché c'è una diffidenza verso questi patrimoni separati cioè quando si crea un patrimonio separato nel diritto privato lo si fa per eludere legalmente determinate cose. La fondazione si scioglie se viene raggiunto lo scopo o se lo scopo è impossibile o di scarsa utilità o se il patrimonio è divenuto insufficiente **Art.28**; la fondazione in questi casi però potrebbe anche modificare il proprio scopo ed in questo caso l'autorità amministrativa potrebbe stabilire uno scopo che si allontani il meno possibile dallo scopo individuato dall'originario fondatore per evitare magari che il patrimonio venga lasciato perso però il fondatore dell'atto di fondazione potrebbe aver stabilito che se si verifica una

delle cause prima citate la fondazione si debba sciogliere ed in quel caso bisogna rispettare la volontà del fondatore.

7)I comitati

Anche qui sono piccoli patrimoni destinati ad uno scopo normalmente uno scopo piuttosto effimero nel senso che si realizza nell'arco di un tempo limitato, la finalità in genere è di carattere altruistico o comunque di pubblica utilità. Il comitato nasce perché ci sono i cosiddetti promotori che fanno un accordo appunto per promuovere una raccolta di fondi. Quindi nei comitati distinguiamo i promotori cioè coloro che fanno l'accordo per la raccolta dei fondi poi ci sono coloro che fanno le oblazioni cioè le offerte che compongono questi fondi ed eventualmente poi ci sono gli organizzatori che si occupano dell'organizzazione pratica. Si raccoglie il patrimonio che è sempre destinato ad uno scopo e quindi una volta che si è raggiunto questo scopo di regola il comitato si estingue. Il comitato di regola non assume mai la personalità giuridica però l'ordinamento consente volendo al Comitato di acquisire la personalità giuridica richiedendo il riconoscimento ed in questo caso applica poi le stesse norme che valgono per la fondazione e quindi un eventuale atto che dà vita ad un comitato deve essere un atto pubblico ma ciò nella pratica non accade mai però a differenza della fondazione che può non avere scopo di pubblica utilità il comitato lo deve sempre avere e a volte gli scopi sono anche più ridotti rispetto a quelli di una fondazione .